SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 26**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1988, n. 568.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 8, comma 1, della medesima legge, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della struttura organizzativa del Fondo e delle procedure amministrative concernenti le sezioni finanziaria e conoscitiva;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale il Fondo predetto assume la configurazione di «Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie»;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'annesso regolamento concernente la struttura organizzativa e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il regolamento è composto di quindici articoli ed è vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 4

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, IN ESECUZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183.

Titolo I

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 1.

1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e si configura in «Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie» come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396.

2. Il Fondo ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

1. La direzione del Fondo spetta al dirigente generale preposto al Fondo stesso, coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti.

Art. 3.

1. Il dirigente generale preposto al Fondo è nominato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il dirigente superiore è scelto tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

1. Il Fondo è suddiviso in due sezioni, finanziaria e conoscitiva.

2. Alle sezioni sono assegnati i due primi dirigenti di cui all'art. 2, scelti tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

1. Il contingente del Fondo è costituito, oltre che dai dirigenti indicati nell'art. 2, da venti unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari appartenenti alla qualifica IX, otto funzionari appartenenti alle qualifiche VIII e VII, quattro impiegati appartenenti alla qualifica VI e sei impiegati appartenenti alla qualifica IV.

2. Ferma restando la consistenza del contingente di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro possono essere apportate variazioni nella ripartizione per qualifiche del contingente stesso.

Art. 6.

1. Il personale non dirigenziale del Fondo è scelto tra quello appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

2. Per non più di dieci unità, il personale di cui al comma 1 può essere comandato da altre amministrazioni statali interessate, su richiesta del dirigente generale preposto al Fondo.

Titolo II

SEZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonché a concedere ai soggetti titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, secondo la procedura di cui all'art. 8.

2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunità europee delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di rilevazione contenente gli estremi identificativi di ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalità di cui al titolo III.

Art. 8.

1. Ai fini dell'eventuale erogazione, da parte del Fondo, di anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, per i quali non siano previste forme di anticipazione comunitaria, i soggetti titolari delle azioni, per il tramite delle amministrazioni statali rispettivamente competenti, possono inoltrare domanda al Fondo:

a) evidenziando gli occorrenti elementi di individuazione delle domande già presentate a termini dell'art. 7;

b) comunicando se sia stata avviata l'attuazione dell'azione ed allegando, in caso positivo, un documentato stato di avanzamento, nonché una relazione sui previsti tempi tecnici di realizzazione dell'azione stessa.

2. L'erogazione di cui al comma 1 resta subordinata all'accettazione da parte della Comunità di espresso atto di delega del beneficiario, ad essa ritualmente notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme corrispondentemente dovute dalle Comunità europee.

Art. 9.

1. Fermo restando il limite delle anticipazioni nella misura del 90% di quanto complessivamente spettante al beneficiario a titolo di contributi nazionali e comunitari, il Fondo provvede alle erogazioni di competenza secondo i seguenti criteri:

a) per la quota nazionale di cui all'art. 7:

1) il 40% della quota a titolo di anticipo;

2) il 50% in relazione agli stati di avanzamento dell'azione;

b) per l'anticipazione della quota comunitaria, di cui all'art. 8:

1) erogazioni fino ad un massimo del 90% della quota stessa, da corrispondere in relazione agli stati di avanzamento dell'azione, al netto dell'interesse al tasso del 5%, provvisoriamente determinato in relazione alla prevista data di certificazione dell'avvenuta attuazione del progetto. In sede di erogazione del saldo, si procede alle eventuali operazioni di conguaglio.

Art. 10.

1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso.

2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori.

3. La gestione del Fondo è condotta col sistema di cassa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 11.

1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli interessi in conformità con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario.

Titolo III

SEZIONE CONOSCITIVA

Art. 12.

1. Al fine di consentire in via permanente la raccolta e la elaborazione automatica dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e le Comunità europee, nonché la rilevazione degli elementi concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee e tutte le competenti amministrazioni statali e regionali trasmettono al Fondo, sulla base degli schemi che verranno appositamente predisposti e alle scadenze all'uopo stabiliti dallo stesso, gli elementi informativi necessari al proficuo e coordinato funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato di cui si avvale detto Fondo.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Fondo provvede a stabilire gli opportuni contatti con i competenti uffici delle Comunità europee.

Art. 13.

1. Le amministrazioni statali e regionali competenti inviano al Fondo, entro il 31 maggio di ciascun anno, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, delle presumibili esigenze finanziarie necessarie ad assicurare l'attuazione in Italia delle politiche comunitarie nell'anno successivo, tenuto conto delle effettive potenzialità di attuazione.

2. Il Fondo fornisce al CIPE tutte le informazioni contabili occorrenti per la determinazione del fabbisogno finanziario. statale e regionale, necessario per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Art. 14.

1. Il Fondo, attraverso un'adeguata attività informativa, collabora con le amministrazioni interessate ai fini della piena e prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, delle risorse comunitarie disponibili per l'intervento strutturale.

2. Il Fondo promuove, presso le amministrazioni interessate, l'adozione di iniziative congiunte, anche in collegamento con gli operatori privati, nonché la realizzazione dei criteri comunitari dell'intervento strutturale, con particolare riguardo alla complementarietà delle risorse finanziarie e alla integrazione intersettoriale degli interventi.

3. Fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, il Fondo collabora per l'attuazione dei controlli comunitari, diretti anche ad accertare la qualità e la proficuità dell'intervento, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Nel quadro di detta collaborazione, il Fondo promuove intese tra il sistema informativo di cui all'art. 12 e i competenti organi comunitari per attivare un sistematico flusso di informazioni, quale presupposto per un più proficuo svolgimento dei controlli stessi.

Titolo IV

NORME COMUNI

Art. 15.

1. Il Fondo si avvale di un comitato tecnico consultivo che ha il compito di assicurare il necessario supporto metodologico, organizzativo e conoscitivo alle attività di programmazione, di promozione, di valutazione e di controllo del sistema finanziario e del sistema informativo, attraverso le opportune intese atte a perseguire sul piano tecnico-ammistrativo l'obiettivo di efficienza nella gestione del Fondo.

2. Il comitato è composto dal dirigente generale del Fondo che lo presiede, dai dirigenti assegnati al medesimo, nonché da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro. e della previdenza sociale, della marina mercantile, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli affari regionali. Per ognuno dei rappresentanti può essere designato un supplente. Nella trattazione di materie rientranti nella competenza di altri dicasteri, il comitato può chiamare a partecipare, di volta in volta, funzionari da questi dipendenti.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; con esclusione dei dirigenti del Fondo, durano in carica cinque anni prorogabili una sola volta.

4. Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. I compiti di segreteria sono assunti dal Fondo.

5. Per esigenze specifiche possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato non più di due esperti della materia da trattare.

6. Le spese di funzionamento del comitato fanno carico al cap. 5861 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte dalle sezioni del Fondo.

Visto, *il Ministro del tesoro*
AMATO

NOTE AL REGOLAMENTO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) è il seguente:

«Art. 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolato da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente di bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto dello Stato.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto o nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione».

— L'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 396/1988 (Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato) è così formulato: «1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Nota all'art. 10:

Il D.P.R. n. 689/1977 approva e reca in allegato il «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente: «3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 677/1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali) è il seguente:

«Art. 5. — Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità auropee».

89G0018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa unione cantine sociali Modena - Soc. coop. a r.l., in Modena, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una revisione ordinaria effettuata nei confronti della Cooperativa unione cantine sociali Modena - Soc. coop. a r.l., con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa unione cantine sociali Modena - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito notaio Antonio Ferraresi di Modena in data 30 giugno 1961, registro società tribunale di Modena n. 3900, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. proc. Enrico Della Capanna, nato a Fucecchio (Firenze) il 6 luglio 1961;
dott. Pier Arcadio Marcucci, nato a Reggio Emilia il 4 dicembre 1949;
rag. Vittoria Minghetti, nata a Medicina (Bologna) l'8 giugno 1945,
ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

89A0424

DECRETO 18 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola fra olivocultori «Il Coltivatore» - Soc. coop. a r.l., in Trepuzzi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 maggio 1988 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola fra olivocultori «Il Coltivatore» - Soc. coop. a r.l., con sede in Trepuzzi (Lecce);

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto necessario sottoporre il predetto ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La società cooperativa agricola fra olivocultori «Il Coltivatore» - Soc. coop. a r.l., con sede in Trepuzzi (Lecce), costituita per rogito notaio in data 20 febbraio 1974, repertorio n. 51878, iscritta al n. 3498 del registro delle società del tribunale di Lecce, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Piergiorgio Caione, nato ad Arnesano il 18 agosto 1946, residente in via Garibaldi, 10, Arnesano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0423

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1989.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1989 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990, e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1989 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1987 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 15 settembre 1988;

Vista la nota n. 982047 in data 10 gennaio 1989 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di ridurre per l'anno 1989 l'aliquota già stabilita per l'anno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1989 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura dell'1,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1989 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1989 determinato applicando l'aliquota dell'1,50% sui premi incassati per l'esercizio 1987 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 27 dicembre 1988.

Roma, addì 30 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0435

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1988.

Approvazione dei modelli per la notificazione di atti catastali a mezzo del servizio postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 11, commi terzo e quarto, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i modelli per le notificazioni a mezzo del servizio postale di atti catastali in conformità ai prototipi di cui agli allegati *A* e *B*.

Il modello di cui all'allegato *A* è stampato su carta color verde chiaro nel formato busta o piego nelle due dimensioni: cm 21 × 11,8 e cm 23,4 × 16.

Il modello di cui all'allegato *B* è stampato su cartoncino leggero color verde chiaro formato cartolina a doppia faccia nella dimensione: cm 14,5 × 10,5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

ALLEGATO *A*

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI CATASTALI

N. ______ del Cronologico

Sez. ________ Anno ______

UFFICIO TECNICO ERARIALE

di ____________________

(firma) __________

TIMBRO

RACCOMANDATA

____
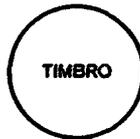
AVVERTENZE

Il presente piego deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il piego può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

TASSE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO
(D.L. 14-3-1988, n. 70 convertito nella Legge 13-5-1988, n. 154)

____

____

____

______ (C. A. P.) ____________________

ALLEGATO *B*

MODULARIO

MOD.

AVVERTENZA: Il presente avviso di ricevimento deve avere corso in raccomandazione, descritto sui fogli n. 1-A.

Racc. N. ____________

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Servizio Notificazione Atti Catastali

Avviso di ricevimento

Bollo dell'ufficio distributore

All' UFFICIO

TECNICO ERARIALE

di ____________

Via ____________

____
(C.A.P.)

(Recto)

Mod.

N. ________ SEZ. ______ AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto catastale spedito con raccomandata N. ________ *il* ________ *19* ____

dell'ufficio postale di ________ *diretto al Sig.* ________

____

____

Dichiaro di aver ricevuta la raccomandata sopraindicata il ____________

AVVERTENZE

Se il piego viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità da esso rivestita (grado di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, della indicazione di «convivente» anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione ed apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

____

oppure: **Firma e qualità della persona alla quale viene consegnato il piego**

____

Bollo dell'ufficio distributore

Firma dell'agente postale che ha eseguita la consegna

____

(Verso)

89A0363

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 gennaio 1989, n. 2.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica alla circolare n. 50 del 23 dicembre 1988: Allegato *A*.

Si fa seguito alla circolare di questo Ministero n. 50 del 23 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, relativa alla sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità.

Al riguardo, in ottemperanza alla decisione della commissione CEE del 13 gennaio 1989, viene istituita una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia (NCD 5512; 5513; 5514; 5515; 5803 90 30; ex 5905 0070; ex 6308 0000 - cat. 3) originari del Pakistan e messi in libera pratica nella Comunità.

Pertanto nell'allegato *A* alla categoria 3 viene inserito tra i Paesi di origine: Pakistan.

La presente circolare entra in vigore dalla data di emanazione.

Il Ministro: RUGGIERO

89A0430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Estensione anche all'attività fiduciaria all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende concessa alla «Società di revisione del dott. Bruno Reboa & C. S.a.s.», in Milano.

Con decreto interministeriale 24 gennaio 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 1° agosto 1983, con il quale la «Società di revisione del dott. Bruno Reboa & C. S.a.s.», in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa all'attività estesa anche alle funzioni fiduciarie regolate dalla citata legge 23 novembre 1939, n. 1966.

89A0388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa agricola zootecnica Cervo S. Lorenzello - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Lorenzello (Benevento), costituita il 19 dicembre 1974 per rogito notaio Luigi Michele Delli Veneri, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. prof. Giuseppe Panella.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 i poteri conferiti al dott. Ferdinando Flora, commissario governativo della società «Cooperativa edilizia Sol Levante a r.l.», in Melzo (Milano), sono stati prorogati fino al 5 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Agricoltori riuniti dello Ionio», in Cassano Ionio, frazione Lauropoli, costituita il 18 gennaio 1984 per rogito notaio Ludovico Placco, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Aldo Gualtieri.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 si è provveduto alla rettifica del nome del commissario liquidatore nominato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1988 come segue:

in luogo del nome errato «Francesco» leggasi «Franco».

89A0368-89A0394

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 23 novembre 1987 il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

agente della polizia di Stato Salvatore Virgillo, il 6 novembre 1986 in Settingiano (Catanzaro). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, s'introduceva in un appartamento, in procinto di essere invaso dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo una donna;

agenti della polizia di Stato Maurizio Guerra, Nicola Musacchio e Giuseppe Mastrolillo, l'8 febbraio 1987 in Torino. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo s'introduceva, unitamente a due colleghi, in un palazzo saturo di fumo ed in procinto di essere invaso dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo un bambino ed una donna anziana.

89A0417

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1988

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Società prodotti antibiotici S.p.a.	Milano, via F. Venosta n. 32	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. n. 7203 del 24-10-1988	Attivazione officina farmaceutica
Glaxo Allen S.p.a.	Dolzago (Como), via Montecuccoli, 1	Specialità medicinali	D.M. n. 7199 del 24-10-1988	Modifica ragione sociale
CIT S.r.l.	Burago Molgora (Milano), via Primo Villa, 15/A	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. n. 7202 del 24-10-1988	Attivazione officina farmaceutica
Pitman Moore S.p.a.	San Bonifacio (Verona), via Montegrappa, 5	Specialità medicinali	D.M. n. 7198 del 24-10-1988	Modifica ragione sociale
Gipharmex S.p.a. - Giuliani S.p.a. - Midy S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio, 12	Singole specialità medicinali	D.M. n. 7205 del 14-11-1988	Estensione consorzio
Nuova farmaceutici Bruco S.r.l. . .	Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 12	Specialità medicinali	D.M. n. 7211 del 25-11-1988	Modifica ragione sociale
VAAS - Industria chimica di Valentini Arnaldo e C. S.r.l.	Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena, 268	Specialità medicinali	D.M. n. 7212 del 25-11-1988	Limitazione produzione
Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. - Recofarma S.r.l. e Recordati Farma S.r.l.	Milano, via Matteo Civitali, 1	Specialità medicinali	D.M. n. 7206 del 25-11-1988	Estensione consorzio
Essex (Italia) S.p.a. - S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a. - Astra (Italia) S.p.a.	Comazzo (Milano), via Kennedy, 5	Specialità medicinali	D.M. n. 7217 del 3-12-1988	Modifica ragione sociale
ICI Italia S.p.a.	Caponago (Milano), viale delle Industrie	Specialità medicinali	D.M. n. 7218 del 3-12-1988	Modifica ragione sociale

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	Note
Laboratori farmaco-biologici Borromeo Milano S.r.l.	Milano, via Mac Mahon, 45	Specialità medicinali	D.M. n. 7214 del 3-12-1988	Revoca d'ufficio
Edmond Pharma S.r.l.	Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131	Operazioni terminali di specialità medicinali	D.M. n. 7231 del 17-12-1988	Revoca d'ufficio

89A0390

Revoca, su rinuncia, di registrazione di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1988, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale sottoelencata, limitatamente alla preparazione di seguito indicata:

Analgon - linimento liquido uso esterno in flacone da g 60 (codice 009371028), registrata in data 13 ottobre 1954 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Calmante Fort S.r.l., sita in Milano, via Canonica,. 1. (Decreto di revoca n. 7709/R).

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

89A0391

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali, in data 19 dicembre 1988, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Golasol - flacone da 50 ml (codice 005313010), registrata in data 3 marzo 1969 a nome della ditta Laboratori Gambar di Mario Gambardella, sita in Roma. (Decreto di revoca n. 7712/R).

2) Colincalcium - 10 flaconcini per os da 15 ml (codice 017658016) e 20 bustine per os di granulato da 10 g (codice 017658030), registrata in data 28 luglio 1982 a nome della ditta Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., sita in Caronno Pertusella (Varese). (Decreto di revoca n. 7713/R).

3) Variosed - astuccio da 10 supposte (codice 007287016) e tubo da 25 g di pomata (codice 007287028), registrata in data 7 giugno 1984 a nome della ditta Doppel farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza. (Decreto di revoca n. 7714/R).

4) Timopinina - sciroppo in flacone da 200 g (codice 015313024), registrata in data 16 ottobre 1959 a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., sita in Viareggio (Lucca). (Decreto di revoca n. 7715/R).

5) Tiocosol - sciroppo in flacone da 180 g (codice 00878037) e da 250 g (codice 00878049), registrata in data 22 febbraio 1974 a nome della ditta Officina farmaceutica Fiorentina S.r.l., sita in Viareggio (Lucca). (Decreto di revoca n. 7716/R).

6) Etiliodina B1 - scatola 10 fiale liof. + 10 fiale solv. tipo normale e forte (codici 000794026 e 000794014), registrata in data 30 settembre 1969 a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico biologico A. Ceccarelli & C., sita in Firenze. (Decreto di revoca n. 7717/R).

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1988, è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, nelle preparazioni sottospecificate:

Aureo Vit Caf - iniettabile (flac. polvere + flac. solv. ml 20) e spray (flac. ml 25), registrata ai numeri 16571 e 16571/D in data 22 dicembre 1959 e 23 marzo 1961 a nome della ditta Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina). (Decreto di revoca n. 7718/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

89A0367

Autorizzazione all'Associazione nazionale fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 61.000.000, disposto dal sig. Mario Quarenghi con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Luigi Lenclardi, notaio in Brescia, n. 64276 di repertorio.

89A0419

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 19.000.000, un alloggio sito in Roure (Torino), frazione Balma n. 79, da adibire a sede sociale e sala prelievi della sezione AVIS di Roure.

89A0420

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana produttori olivicoli - A.I.P.O. - Unione nazionale, in Roma.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «Associazione italiana produttori olivicoli - A.I.P.O. - Unione nazionale» dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 21 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0344

Riconoscimento della personalità giuridica dell'U.N.A.S.C.O. - Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli, in Roma

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «U.N.A.S.C.O. - Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli» dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 21 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0345

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione italiana associazioni produttori di frumento duro e tenero e degli altri cereali (UIAPROF), in Roma

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza, nell'«Unione italiana associazioni produttori di frumento duro e tenero e degli altri cereali (UIAPROF)» dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0346

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di tabacco - U.N.A.T.A.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale tra le associazioni di produttori di tabacco - U.N.A.T.A» dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0347

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ovi-caprini - U.N.A.P.O.C., in Roma.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale tra le associazioni dei produttori ovi-caprini - U.N.A.P.O.C.» dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0348

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori florovivaistici - U.N.A.Flor., in Roma.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale tra le associazioni di produttori florovivaistici - U.N.A.Flor.» dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0349

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre 1988, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società:

1) Alfatex S.p.a., con sede in Prato e stabilimento di Calenzano (Firenze): a decorrere dal 30 novembre 1987;

2) Ausind S.p.a., già Resem S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli): a decorrere dal 27 ottobre 1988;

3) BJM S.p.a. di Milano: a decorrere dal 1° gennaio 1988;

4) C.P.L. S.p.a. di Adro (Brescia): a decorrere dal 28 luglio 1987;

5) Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Idalgo e Alfio S.n.c. di Figline Valdarno (Firenze): a decorrere dal 4 maggio 1987;

6) Calzaturificio Tirreno S.r.l. di Cava dei Tirreni (Salerno): a decorrere dal novembre 1987;

7) Carlo Gavazzi impianti S.p.a., con sede in Milano e cantiere in Trino (Vercelli): a decorrere dal 1° ottobre 1987;

8) Cartotecnica Scicali e Molino S.n.c. di Catania: a decorrere dal 1° maggio 1987;

9) Confezioni Rossella di R. Abbiati e C. S.a.s. di Calcinate: a decorrere dal 1° dicembre 1987;

10) Ceramica Principe S.p.a. di Fiorano Modenese (Modena): a decorrere dal 27 ottobre 1988;

11) Conceria Romeo di Pasquale Maffei & C. S.n.c. di Solofra (Avellino): a decorrere dal 9 novembre 1987;

12) Cooperativa Co.A.M. a r.l. di Bari: a decorrere dal 1° dicembre 1986;

13) Dea Cars S.r.l. di Aversa (Caserta): a decorrere dal 1° febbraio 1987;

14) Elettro General S.r.l. di Genova: a decorrere dal 2 novembre 1987;

15) Emerson Electronics S.p.a. di Firenze: a decorrere dal 27 ottobre 1988;

16) Euromarche di Ubertini Furio & C. S.a.s. di Serra de' Conti (Ancona): a decorrere dal 9 luglio 1987;

17) F.I.R.I.S. S.r.l. di Casavatore (Napoli): a decorrere dal 9 dicembre 1987;

18) Fabio calzature S.r.l. di Casandrino (Napoli): a decorrere dal 6 aprile 1987;

19) Faesite S.r.l., con sede in Padova e stabilimento di Longarone (Belluno): a decorrere dal settembre 1987;

20) Fiore S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli): a decorrere dal 31 agosto 1987;

21) Fornace laterizi Crestini S.r.l. di Pienza (Siena): a decorrere dal 27 ottobre 1988;

22) Fornace Valmisa degli Eredi di Victorugo Mallucci S.d.f. di Ostra (Ancona): a decorrere dal 18 luglio 1985;

23) Fornaci del Trauso S.r.l. di Montecorvino Rovella (Salerno): a decorrere dal 27 ottobre 1988;

24) Fossi S.r.l. di Signa (Firenze): a decorrere dal 28 dicembre 1987;

25) Giannastasio Leonardo & Matteo S.n.c. di Montecorvino Rovella (Salerno): a decorrere dal giugno 1987;

26) Giuseppe Pascucci, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) ed unità produttiva presso Fincantieri: a decorrere dal 27 ottobre 1988;

27) Graficoop Soc. coop. a r.l. di Bologna: a decorrere dal maggio 1988;

28) Hercules Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Noto (Siracusa): a decorrere dal 1° gennaio 1988;

29) Italmineraria S.p.a., con sede in Milano e unità di Dervio/Lentree (Como), Santa Severa (Roma) e Vibo Valentia (Catanzaro): a decorrere dall'ottobre 1987;

30) Legatoria Vinovo S.r.l., con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino): a decorrere dal 1° ottobre 1987;

31) Lips italiana S.p.a. di Livorno: a decorrere dal 27 ottobre 1988;

32) Manganelli S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Sezzadio (Alessandria): a decorrere dal 27 ottobre 1988;

33) Metalrame S.p.a. di Avellino: a decorrere dal 27 ottobre 1988;

34) Nuova Europeancolor S.r.l. di Cagliari: a decorrere dal 20 gennaio 1987;

35) Omet S.p.a. di Taviano (Lecce): a decorrere dal gennaio 1987;

36) Piva Gianfranco e Figli S.a.s. di Trevi (Perugia): a decorrere dal settembre 1987;

37) RDB Latersiciliana S.p.a., con sede in Palermo e stabilimenti di Sciacca (Agrigento) e Collesano (Palermo): a decorrere dal 27 ottobre 1988;

38) Rimarc di Lorenzi Giovanni & C. S.a.s. di Bergamo: a decorrere dal 2 marzo 1987;

39) Romeo Zardini S.a.s. di Passuello & C. di Castelfranco Veneto (Treviso): a decorrere dal novembre 1987;

40) Superba S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Genova: a decorrere dal 1° giugno 1987;

41) Svimisa S.p.a. di Villaspeciosa (Cagliari): a decorrere dal 1° gennaio 1987;

42) Tiffany S.r.l. di Napoli: a decorrere dal giugno 1986;

43) Versea S.r.l. di Milano: a decorrere dal 28 ottobre 1986.

89A0350

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Napoli ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 27 ottobre 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi occupazionale nell'area di Napoli, a decorrere dal 16 aprile 1987.

89A0351

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre 1988, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) A.I.E.S. Gibellini S.p.a. di Cologno Monzese (Milano)- 27 ottobre 1988;

2) Ac.Mi. S.r.l. di Roma - novembre 1986;

3) Aliper S.r.l., con sede in Frosinone e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone) - 27 ottobre 1988;

4) Aticarta S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Rovereto (Trento) - 27 ottobre 1988;

5) Berco S.p.a. di Copparo (Ferrara) - 1° gennaio 1987;

6) Braghenti & C. - Industria tessile S.p.a., con sede in Malnate (Varese) e stabilimenti di Malnate e Paderno Dugnano (Milano) 2 novembre 1987;

7) Calzaturificio Vigens S.a.s. di Vigevano (Pavia) - 28 marzo 1988;

8) Carnica lavori S.p.a. di Villa Santina (Udine) - 1° febbraio 1988;

9) Cellini Paolo S.p.a. di Tricarico (Matera) - settembre 1987;

10) Ceramica Carpineti S.p.a. di Carpineti (Reggio Emilia) 14 dicembre 1987;

11) Ceramica Rower S.p.a. di Fiorano Modenese - 1° dicembre 1987;

12) Cimep S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Guidonia (Roma) - agosto 1987;

13) Comet S.A.R.A. S.p.a., con sede in Varese e stabilimento di Solbiate Comasco (Como) - 27 ottobre 1988;

14) Confezioni Monti d'Abruzzo S.p.a., con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Filottrano (Ancona) - dicembre 1987;

15) Da.Li S.p.a. di S. Martino in Rio (Reggio Emilia) - 1° dicembre 1987;

16) F.lli Giovanni e Carlo Conversi S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Guidonia (Roma) - settembre 1987;

17) Filippo Cecchetti - Gestione società del travertino romano S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti di Tivoli e Guidonia (Roma) - ottobre 1987;

18) Giemme filati S.p.a., con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimenti di Capriolo e Roccafranca (Brescia) - 6 luglio 1987;

19) Grafica editoriale S.p.a. di Bologna - 1° luglio 1987;

20) Ilpea S.p.a. di Malgesso (Varese) - febbraio 1988;

21) Ilta S.p.a., con sede in Eboli (Salerno) e stabilimento di Mercogliano (Avellino) - 16 giugno 1986;

22) Lifepharma S.r.l. di Milano - 1° gennaio 1988;

23) Manifattura del Circeo S.p.a., con sede in Latina e stabilimento di Cisterna di Latina - 28 febbraio 1988;

24) Marfili filatura del mare S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Siniscola (Nuoro) - 1° gennaio 1987;

25) Mariotti Primo S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma) - novembre 1987;

26) Minganti S.p.a. di Bologna - 27 ottobre 1988;

27) Montorsi Blasi S.p.a. di Paliano (Frosinone) - 1° gennaio 1988;

28) Ottavio Riccadonna S.p.a. di Canelli (Asti) - marzo 1987;

29) Piero Della Valentina & C. S.p.a, con sede in Sacile (Pordenone) e stabilimenti di Sacile e Cordignano (Treviso) 27 ottobre 1988;

30) Riko sport S.r.l. di Altivole (Treviso) - 17 agosto 1987;

31) Siade S.p.a. di Bresso (Milano) - 27 aprile 1987;

32) Sicilvetro S.p.a. di Marsala (Trapani) - 1° gennaio 1988;

33) Società del travertino romano S.r.l., con sede in Roma e stabilimenti di Tivoli e Guidonia (Roma) - ottobre 1987;

34) Stelvio - Compagnia industriale italiana S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Ceprano (Frosinone) - 1° gennaio 1988;

35) Tessile di Cetraro S.p.a. di Cetraro (Cosenza) - 16 luglio 1987;

36) Tiburcave S.r.l., con sede in Roma e unità di Tivoli (Roma) agosto 1987);

37) Tipografia editrice M. Pisani S.a.s. di Isola del Liri (Frosinone) - 21 dicembre 1987;

38) Travertino Manni S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Guidonia (Roma) - settembre 1987;

39) Travertini Pascucci S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Guidonia (Roma) - ottobre 1987;

40) Travertino Conversi S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Guidonia (Roma) - settembre 1987;

41) Tubettificio M. Favia S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano) - 27 ottobre 1988;

42) Veta 86 S.p.a. di Ortona (Chieti) - aprile 1988;

43) Welko industriale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Spino d'Adda (Cremona) - febbraio 1988.

89A0352

Reiezione di richieste di accertamento della condizione di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre 1988, non ha riconosciuto le condizioni di crisi economica locale delle aziende industriali appartenenti ai seguenti settori ed operanti nei comuni sotto elencati:

1) settore abbigliamento, comune di Genova - a decorrere dall'agosto 1986;

2) settore noleggio e distribuzione films, comune di Roma - a decorrere dal 1° febbraio 1985;

3) settore chimico, comune di Ardea (Roma) - a decorrere dal 1° marzo 1982;

4) settore della produzione dell'alcool etilico, comune di Aprilia (Latina) - a decorrere dal gennaio 1987.

89A0353

REGIONE MARCHE

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Frasassi» di Genga

Si comunica che la «Industrie Togni S.p.a.» di Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo da Vinci n. 1, con decreto del presidente della giunta Marche 27 ottobre 1988, n. 26082, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale «Frasassi» di Genga (Ancona).

Le etichette, dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto di cui sopra, ed i recipienti dell'acqua minerale «Frasassi», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

89A0401

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Lases e Segonzano

Con deliberazione n. 14586 di data 18 novembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3308/1 in comune catastale di Lona - Lases, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15108 di data 25 novembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5677/10 in comune catastale di Segonzano, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A0354

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 27 gennaio 1989, n. 25, recante: «Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi»
(Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1989)

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... con decreto del Presidente della Repubblica *1°* gennaio 1957, n. 3, ...», leggasi: «... con decreto del Presidente della Repubblica *10* gennaio 1957, n. 3, ...».

89A0460

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.